



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

COPIA

Deliberazione n. 47

del 31-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **trentuno** del mese di **Luglio**, alle ore **19:35**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i componenti del Consiglio comunale nelle persone dei sigg.ri:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	CARNEVALE VINCENZO	Presente	14	DI MANNO SERGIO	Presente
2	PARISELLA PIERO	Presente	15	SCALINGI ANTONIO	Presente
3	STRAVATO STEFANIA	Presente	16	DI MANNO GIULIO CESARE	Assente
4	DE SANTIS ONORATO	Presente	17	CARNEVALE FRANCO	Presente
5	MATTEI VINCENZO	Assente	18	CONTI PIERGIORGIO	Assente
6	PIETRICOLA SILVIO	Presente	19	CICCARELLI ANTONIO	Presente
7	DI TROCCHIO MARIAPALMA	Assente	20	FIORILLO MARIO	Presente
8	CIMA SANDRA	Presente	21	PAPARELLO MARIA CIVITA	Assente
9	LA ROCCA GUIDO	Assente	22	PARISELLA LUIGI	Assente
10	ROTUNNO PAOLO	Presente	23	SEPE BRUNO	Assente
11	PEPPE ARCANGELO	Assente	24	TRANI GIOVANNI	Assente
12	DI FAZIO RITA	Presente			
13	MACARO FABRIZIO	Assente			

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 11

Assiste il SEGRETARIO GENERALE AVV. ANNA MACIARIELLO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DOTT. ONORATO DE SANTIS assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopraindicato.

Si dà atto che è presente il Vicesindaco Beniamino Maschietto.

Si dà atto altresì che alle ore 19,40 entrano in aula i consiglieri Luigi Parisella, Maria Civita Paparello, Fabrizio Macaro, Vincenzo Mattei.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In merito al presente punto all'ordine del giorno, prende atto dell'istruttoria del Dirigente del Settore N. 2 – Bilancio e Finanze, della necessità di adottare il presente atto che riveste carattere di urgenza e improrogabilità a norma dell'art. 38, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., stante l'esigenza di procedere all'emissione degli inviti di pagamento TARI anno 2020, che formula la seguente proposta:

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in base al quale *"Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, ed in particolare l'art.6 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che: *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico*

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora presentato dal gestore il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

TENUTO CONTO CHE:

-l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

-l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sopra richiamato, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 19 marzo 2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura

nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 26 aprile 2016, e successive modifiche ed integrazioni, che rimane in vigore per la parte generale e per quella riguardante la TARI;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 19 marzo 2019;

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

RITENUTO opportuno stabilire, esclusivamente per l'anno 2020, le seguenti scadenze di pagamento:

-prima rata: 20 ottobre 2020;

- seconda rata: 15 dicembre 2020;

RITENUTO opportuno specificare che il pagamento di avvisi riguardanti anni d'imposta precedenti, emessi nel 2020, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di recapito degli stessi;

RITENUTO altresì che, nelle more della definizione delle procedure di riscossione da parte delle istituzioni competenti, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune di Fondi, secondo modalità organizzative già adottate per la TARI relativa alle precedenti annualità e quindi utilizzando i modelli F24 precompilati ed inviati da questo comune ai soggetti passivi;

CONSIDERATO CHE:

-l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

-il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
Del. N. 47 del 31-07-2020

-il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

-l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020 ad opera dell'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77;

-l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con quello del bilancio di previsione 2020, con l'abrogazione del comma 779 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

-l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

-l'art. 13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; limitatamente all'anno 2020, tali termini subiscono uno slittamento rispettivamente al 31 ottobre ed al 16 novembre;

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che *"Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia"*;

- la Provincia di Latina ha adottato la Determinazione n. 1198 del 10 dicembre 2019 con la quale ha stabilito l'aliquota di imposta sulle funzioni ambientali per l'anno 2020 relativamente al Comune di Fondi nella misura dell'1%;

VISTA la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 con la quale l'ARERA ha disciplinato le riduzioni TARI per l'anno 2020 volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza COVID-19, introducendo riduzioni obbligatorie e riduzioni facoltative limitate alla sola quota variabile della tariffa;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione intervenire con ulteriori misure di carattere locale finalizzate a sostenere le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica estendendo le riduzioni previste dall'ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di prevedere l'esenzione temporanea della quota variabile TARI per n. 3 mesi dell'anno 2020 per le utenze non domestiche che durante l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura delle attività dai provvedimenti emanati dal Governo, la cui applicazione avverrà in automatico sulla base della disamina effettuata dal Servizio Tributi dei codici ATECO, così come individuati dalla Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF;

RITENUTO di applicare l'agevolazione prevista dall'art. 57-bis, comma 2 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124" recante disposizioni in materia di introduzione del bonus sociale per i rifiuti, sulla base delle modalità attuative che saranno definite dall'ARERA;

ATTESO CHE l'art. 26 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale intitolato "Ulteriori riduzioni ed esenzioni" prevede:

- *"È riconosciuta una riduzione fino al massimo del 50% del tributo per le utenze domestiche accatastate in categoria A presso cui risulta residente un soggetto diversamente abile, con grado di invalidità pari al 100%, previa presentazione di specifica domanda di agevolazione, con allegata certificazione rilasciata dalla Commissione Medica ..."*

-*"È riconosciuta una riduzione fino al massimo del 100% del tributo per le utenze domestiche accatastate in categoria A presso cui risulta residente un nucleo familiare che versa in condizioni di disagio economico ed è stato preso in carico dai Servizi Sociali dell'Ente, previa presentazione di specifica domanda di agevolazione... "*;

RITENUTO di confermare per l'anno 2020 i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI, già stabiliti per l'anno 2019 con Deliberazione di Giunta municipale n. 113 del 29 marzo 2019;

ATTESO CHE l'onere finanziario per l'esenzione a favore delle utenze non domestiche obbligate alla chiusura durante l'emergenza da COVID-19, sulla base delle stime effettuate dal Servizio Tributi, ammonta ad € 513.252,28 e che tale somma trova copertura nella Missione 1, Programma 4, Titolo 1 della Spesa Corrente del Bilancio di previsione anno 2020, unitamente al costo delle altre agevolazioni previste dal Regolamento TARI ed al costo dell'agevolazione bonus sociale soggetti svantaggiati ARERA per un totale di € 1.072.725,00;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale;

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 2 in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del Settore 2, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole della Commissione consiliare permanente Bilancio - Contabilità - Affari Generali, espresso nella seduta del 28 luglio 2020;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 28/07/2020 con il verbale n. 68;

TENUTO CONTO degli interventi come di seguito elencati così come risultano dalla trascrizione allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale del medesimo: Presidente, assessore al Bilancio-Tributi-Contenzioso, Daniela De Bonis, Presidente, Vincenzo Carnevale, Luigi Parisella, Mario Fiorillo;

DATO ATTO che il Segretario generale procede all'appello nominale per la votazione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: favorevoli n. 14; contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Marai Civita Paparello,

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI FARE PROPRIA ed approvare la suddetta proposta di deliberazione;

2. DI APPROVARE per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19 marzo 2019 di seguito riportate:

Utenze domestiche anno 2020

Numero componenti nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,6371	85,0314
2	0,6964	191,3206
3	0,7556	244,4652
4	0,8149	318,8676
5	0,8668	308,2387
6 o più componenti	0,9112	361,3833

Utenze non domestiche anno 2020

	Attività Produttive	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,8810	3,0563	3,9373
2	Cinematografi e teatri	0,6644	2,2990	2,9634
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6210	1,6228	2,2438
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,1698	3,4710	4,6408
5	Stabilimenti balneari	0,9676	2,7859	3,7535
6	Esposizioni, autosaloni	0,8088	2,3080	3,1168
7	Alberghi con ristorante	2,2964	6,6130	8,9094
8	Alberghi senza ristorante	1,1787	4,9496	6,6683
9	Case di cura e riposo	1,2854	4,0710	5,3564
10	Ospedali	1,1843	3,7190	4,9033
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,4009	3,8114	5,2123
12	Banche ed istituti di credito	1,2421	5,3350	6,5771
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,7620	5,0758	6,8378
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,0797	5,9549	8,0346
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,2421	3,5612	4,8033
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,2964	6,5950	8,8914
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,4154	4,0571	5,4725
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,0687	3,0653	4,1340
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,2565	3,6153	4,8718
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,2854	3,6964	4,9818
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,2709	3,6514	4,9223
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,6938	10,3681	15,0619
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,8561	10,8188	14,6749
24	Bar, caffè, pasticceria	3,5384	8,5649	12,1033

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,1519	6,1848	8,3367
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,1519	6,1758	8,3277
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,0549	9,4665	14,5214
28	Ipermercati di generi misti	2,1230	6,0901	8,2131
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,0260	14,4251	19,4511
30	Discoteche, night club	1,0687	3,0653	4,1340

3. DI DARE ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

4. DI DARE ATTO CHE la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020;

5. DI DARE ATTO CHE alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Latina, nella misura dell'1%;

6. DI STABILIRE, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza da COVID-19, le seguenti scadenze di versamento della TARI:

- prima rata: 20 ottobre 2020
- seconda rata: 15 dicembre 2020;

7. DI STABILIRE, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2020, l'esenzione temporanea della quota variabile TARI per n. 3 mesi dell'anno 2020 per le utenze non domestiche che durante l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura delle attività dai provvedimenti emanati dal Governo, la cui applicazione avverrà in maniera automatica sulla base della disamina effettuata dal Servizio Tributi dei codici ATECO, così come individuati dalla Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF;

8. DI STABILIRE, CON VALORE REGOLAMENTARE, di applicare l'agevolazione prevista dall'art. 57-bis, comma 2 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124" recante disposizioni in materia di introduzione del bonus sociale per i rifiuti, sulla base delle modalità attuative che saranno definite dall'ARERA;

9. DI CONFERMARE l'applicazione, per l'anno 2020, dei criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI, già stabiliti per l'anno 2019 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 29 marzo 2019;

10. DI STABILIRE che il pagamento di avvisi riguardanti anni d'imposta precedenti, emessi nel 2020, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di recapito degli stessi;

11. DI DARE ATTO che, nelle more della definizione delle procedure di riscossione da parte delle istituzioni competenti, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune di Fondi, secondo modalità organizzative già adottate per la TARI relativa alle precedenti annualità e quindi utilizzando i modelli F24 precompilati ed inviati da questo comune ai soggetti passivi;

12. DI DARE ATTO che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2020;

13. DI INCARICARE il Dirigente del Settore N. 2 per gli atti conseguenti e per la pubblicazione della presente deliberazione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative;

14. DI DARE ATTO della necessità di adottare la presente deliberazione che riveste carattere di urgenza e improrogabilità a norma dell'art. 38, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i., stante l'esigenza di procedere all'emissione degli inviti di pagamento TARI anno 2020.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: favorevoli n. 14; contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, IL DIRIGENTE del SETTORE II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Fondi, 29-07-2020

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

Ai sensi dell'art. 49 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, IL DIRIGENTE del Settore II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Fondi, 29-07-2020

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. ONORATO DE SANTIS

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'a pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO

Documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005